



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Emendamenti al DECRETO DELEGATO 28 GIUGNO 2019 N.109

Reiterato con Decreto Delegato 22/11/2019 n.158 che reiterava il Decreto Delegato 27/09/2019 n.152

Emendamento 1

L'art. 1 del DD n.109/2019 è così modificato:

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 20/10/20 6/10/20

"Art. 1

(Istituzione dell'imposta straordinaria sugli immobili)

1. È istituita l'imposta straordinaria sul valore degli immobili situati nella Repubblica di San Marino per il periodo d'imposta **2020**, dovuta dalle società e dagli enti di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a) e b), della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, nonché dalle società di persone a completamento dell'imposizione avvenuta in applicazione del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i trust **di diritto sammarinese**, gli enti religiosi, le associazioni giuridicamente riconosciute e le fondazioni.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti che, sulla base delle risultanze catastali al 31 dicembre **2017**, risultano titolari del diritto di proprietà **o di diritto reale di godimento su bene immobile situato in territorio sammarinese**.
3. In caso di beni immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 1 che, al 31 dicembre **2017**, risultavano utilizzatori del bene. In tale caso, la società locatrice, agisce in qualità di sostituto d'imposta ed in tale veste è tenuta al versamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni per i mancati o ritardati pagamenti fatta salva l'opzione di cui all'articolo 4, comma 5. La società locatrice ha diritto di rivalersi nei confronti dell'utilizzatore anche ripartendo l'imposta sui canoni attraverso la modifica del piano di ammortamento. La modifica del piano di ammortamento è esente da registrazione, purché non mutino la durata del contratto o altri elementi del contratto per cui viga l'obbligo della registrazione e trascrizione.
4. In caso di trasferimento della titolarità dei diritti di cui al comma 2 successivamente al 31 dicembre **2017**, **così come rilevabili dalle risultanze catastali**, il versamento dell'imposta è dovuta dai soggetti titolari dei predetti diritti **ovvero dagli utilizzatori in**


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E COLLEGIATO
Depositato in Data 20/01/2020 h. 10:26


caso di locazione finanziaria a tale data.

5. L'imposta non è dovuta dai soggetti di cui al comma 1, titolari di licenza cessata al 31 dicembre **2017** e dai soggetti che alla data prevista per il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 risultano sottoposti ad una delle procedure concorsuali previste dall'ordinamento.

6. L'imposta è dovuta per ogni singola unità immobiliare e per ogni particella iscritte al Catasto Fabbricati e Terreni al 31 dicembre **2017** ed è calcolata sulla base della quota o dei millesimi di titolarità ai sensi del primo comma, con la rivalutazione delle rendite catastali, così come disciplinato dall'articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003, n. 165.

7. L'imposta non è deducibile dal reddito imponibile ai fini imposta generale sui redditi."

Emendamento 2

Il comma 2 dell'art. 3 del DD n.109/2019 è così modificato:

"2. Al fine dell'applicazione dell'imposta sui terreni agricoli ed edificabili si considerano le risultanze fondiari a Catasto Terreni e a Catasto Fabbricati al 31 dicembre **2017**."

Emendamento 3

L'art. 4 del DD n.109/2019 è così modificato:

"Art. 4

(Modalità di liquidazione dell'imposta)

1. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento **entro il 31 maggio 2020** sulla base del prospetto **nesso a disposizione** dall'Ufficio Tecnico del Catasto, con l'importo dell'imposta dovuta, che dovrà pervenire entro il **31 marzo 2020**.

1 bis. Qualora l'importo relativo al pagamento di cui al comma precedente sia superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) il soggetto passivo può optare e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244





SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/01/2020 h. 10:26

provvedere al relativo pagamento in quattro rate costanti con scadenza rispettivamente 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto dell'anno 2020.

2. Il mancato ricevimento dei dati non esonera il soggetto passivo o la società locatrice dal pagamento dell'imposta nel termine di cui al comma 1 **o 1 bis**. L'Ufficio Tecnico del Catasto rilascia estratto dei dati di cui al comma 1 su richiesta del soggetto passivo.

3. L'imposta dovuta è ridotta, fino a concorrenza del suo ammontare, di un importo pari a quanto versato a titolo di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società ai sensi dell'articolo 12, del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71, dai soggetti obbligati di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

4. Per le banche e le società finanziarie di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, l'imposta può essere pagata mediante utilizzo in compensazione del credito di imposta concesso ad istituti bancari in seguito ad operazioni di cessioni in blocco di attività, passività e rapporti giuridici, autorizzate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino per salvaguardare la stabilità del sistema bancario e finanziario.

4 bis. Per i soggetti di cui al comma precedente, l'imposta non si applica sui beni disponibili da recupero crediti, nonché sui beni in attesa di locazione finanziaria derivanti dalla risoluzione di contratti di leasing per inadempimento del conduttore.

5. Nel caso di immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria, i dati di cui al comma 1 sono riferiti all'imposta dovuta in relazione a ciascuna unità immobiliare o terreno e trasmessi alle società locatrici titolari dei diritti di cui all'articolo 1, comma 2 che ne curano la trasmissione agli utilizzatori. La società locatrice, qualora intenda trasferire agli utilizzatori l'obbligo di versamento dell'imposta, è tenuta a trasmettere all'Ufficio Tributario l'elenco dei beni immobili e dei relativi utilizzatori al 31 dicembre **2017**. La documentazione deve contenere per ogni utilizzatore i dati catastali dei beni immobili e le relative quote o millesimi di titolarità e i dati societari. La documentazione deve essere trasmessa in formato digitale entro quindici giorni dal ricevimento del prospetto di cui al comma 1. Entro il **30 novembre 2020**, la società locatrice trasmette all'Ufficio Tributario il resoconto dei versamenti effettuati direttamente dagli utilizzatori e, nei casi di mancato o parziale assolvimento dell'obbligo è tenuta a versare l'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro il **31 dicembre 2020**.

6. Nei casi d'intestazioni catastali dalle quali non sia possibile risalire alla quota di diritto reale gravante sulla singola unità immobiliare, il singolo contribuente dovrà, in via straordinaria e ai soli fini dell'applicazione della presente imposta, dichiarare sia la quota di spettanza sia l'unità immobiliare oggetto di tassazione, basandosi anche sulla documentazione a sua disposizione.

7. Il soggetto passivo è tenuto al pagamento di un conguaglio dell'imposta o ha facoltà di richiedere il rimborso dell'imposta, nel caso in cui il valore della rendita catastale, risultante alla data del 31 dicembre **2017**, subisca variazioni per effetto delle verificazioni straordinarie catastali, di cui al Capo III del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/12/2019 h. 10:46

successive modificazioni o per l'adeguamento degli accatastamenti presentati entro il 31 dicembre **2017**. L'Ufficio Tecnico del Catasto dovrà comunicare tali variazioni all'Ufficio Tributario ed ai soggetti interessati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato. In sede di determinazione dell'imposta a conguaglio o di determinazione del rimborso, il soggetto passivo può utilizzare ai fini del calcolo la quota parte di detrazione non utilizzata in sede di autoliquidazione ordinaria.

8. Ai fini del conguaglio di cui al comma che precede, l'Ufficio Tecnico del Catasto trasmette al soggetto passivo la documentazione utile al pagamento, che deve essere effettuato entro novanta giorni dal suo ricevimento.

9. Entro lo stesso periodo deve essere richiesto anche l'eventuale rimborso d'imposta. Superato detto termine decade il diritto al rimborso.

10. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso dell'imposta riferita alle porzioni di terreno di cui, entro il 31 dicembre **2017**, sia stata promessa la cessione all'Eccellentissima Camera mediante la sottoscrizione di accordi convenzionali o per le quali sia stata adottata delibera di acquisizione da parte del Congresso di Stato, qualora intervenga la stipula del relativo atto pubblico entro il 31 dicembre 2019.

11. L'Ufficio Tecnico del Catasto provvede a trasmettere i dati aggiornati all'Ufficio Tributario e ai soggetti interessati entro novanta giorni dall'aggiornamento catastale o dalla voltura del titolo.

12. Il rimborso dell'imposta, di cui al comma 9, deve essere richiesto entro novanta giorni dal ricevimento dei dati aggiornati attraverso la procedura di autoliquidazione. Superato detto termine decade il diritto al rimborso."

Emendamento 4

Il punto b) del comma 1 dell'art. 6 del DD n.109/2019 è così modificato:

"b) per i fabbricati in corso di costruzione e non completamente ultimati per i quali, al 31 dicembre **2017**, non è stata presentata la dichiarazione della fine lavori, ai sensi dell'articolo 168, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87;"

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244